ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Art. 5 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza)

Compenso economico 1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a L. 30.000 per accesso. 2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. 3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, cambio di residenza e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Testo mai entrato in vigore: il 22 novembre 1990 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314
Partizione	Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-314-1990/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it